

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE

Visto il DPCM del 11 marzo 2020, con particolare riferimento all'art. 1 punto 6), il quale dispone che *"Fermo quanto disposto dall'art. 1 comma 1 lett. e) del DPCM dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche innoltrando deroghe agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. Da 18 a 23 della L. 22/05/2017 n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

Visto il richiamato art. 1 comma 1 lett. e) del DPCM dell'8 marzo 2020, il quale dispone che *"si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lett. r)";*

Vista la Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, la quale in particolare al punto 2 dispone che *"Le Amministrazioni, considerato che, sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento"*;

Visto, inoltre, il punto 3 della medesima Direttiva, nel quale è ribadito che *le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lett. e) del DPCM 8 marzo 2020;*

Visto il CCNL relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018 del 19/04/2018;

Considerata la sospensione delle lezioni prevista fino al 03 aprile 2020;

Ritenuto che l'emergenza impone la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative,

DETERMINANO

l'attivazione dei seguenti servizi minimi essenziali ai sensi della L. 146/1990:

- Attività didattica on line da parte dei docenti
- Attività della Direzione, della Presidenza e della Direzione amministrativa, da svolgere anche in modalità telematica
- Attività della segreteria didattica, da svolgere con modalità telematica
- Servizi di custodia e portierato, limitatamente all'orario dalle ore 8.00 alle ore 16.30
- Attività di pulizia degli spazi

Tutte le attività didattiche e formative in presenza sono provvisoriamente sospese fino alla data del 3 aprile 2020. È consentito il solo svolgimento di attività formative a distanza, secondo le modalità indicate dalla Direzione nelle circolari nn. 40, 41 e 42 del corrente anno accademico.



Fino alla data del 03 aprile 2020 l'attività in Lavoro agile potrà proseguire, per il Personale amministrativo, con modalità semplificate, secondo quanto disposto nei decreti n. 1242 del 06/03/2020 e n. 1243 del 10/03/2020.

Eventuali richieste del Personale tecnico-amministrativo di poter godere anticipatamente delle ferie maturate e dei congedi saranno accolte, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 punto e) del DPCM dell'8 marzo 2020.

DISPONGONO

1) l'attivazione dei contingenti minimi stabiliti nel vigente Contratto Integrativo d'Istituto art. 9, costituiti da un dipendente di qualifica amministrativa e tre coadiutori;

2) il Personale amministrativo appartenente alle diverse Aree potrà, qualora ne abbia fatto richiesta e sia stato autorizzato, adottare la modalità di lavoro agile fino ad un massimo di 4 giornate a settimana, garantendo la presenza di almeno un dipendente e di non più di due dipendenti al giorno; nella restante giornata presterà servizio presso la sede del Conservatorio;

3) il Personale Coadiutore presterà servizio con turnazione come da tabelle predisposte settimanalmente dall'Ufficio del Personale

Si precisa che, per il Personale Coadiutore che abbia terminato le giornate di ferie non godute a.a. 2018/2019 e le ore derivanti dal godimento della riduzione a 35 ore settimanali, e che non intenda fruire volontariamente delle ferie del corrente anno accademico 2019/2020, si provvederà ad applicare quanto disposto dall'art. 1256 comma 2 del codice civile, fatta salva ogni eventuale sopravvenuta diversa e/o contraria disposizione normativa e/o direttiva ministeriale.

Il presente provvedimento produce effetti fino al 25 marzo 2020, fatte salve diverse ulteriori disposizioni delle autorità competente.

IL DIRETTORE
Fernando Scafati
F.to digitalmente

IL PRESIDENTE
Maria Luisa vaccari
F.to digitalmente

